


ASSEMBLEA PROVINCIALE DI PROGRAMMA E DI ORGANIZZAZIONE 18 marzo 1990

"Comunicazione sull'Art.23 della legge finanziaria 1988 n.67"

di Filomena Scelza





Le osservazioni sul suo valore di "ammortizzatore di una tensione sociale" si è rivelato fondato, tanto più che questa specificità si è intrecciata con la classica attività di spartizione partitica e clientelare. Non a caso mentre il primo elenco di progetti finanziati seguiva le elezioni europee questa seconda fase è strettamente legata a quelle amministrative. Tutto ciò nonostante il fallimento quesi completo di questa esperienza, testimone la stessa irregolarità nei pagamenti.

Con l'articolo 23 si è teso a sperimentare, ad un livello più alto, ciò che si era già tentato con la legge 285. Già allora si cercò di far passare l'idea (complice i sindaca ti)del lavoro a tempo determinato negli enti pubblici e nelle grandi imprese. Ma la lotta organizzata e alcune "sfasatu re" della legge stessa, permisero un superamento del tempo determinato e l'instaurazione di un rapporto di lavoro stabile.

Con l'articolo 23 si perfeziona e si rilancia il

tentativo:

- 1) finanziando i progetti nel loro complesso a ditte o coope rative (quindi senza un rapporto diretto tra l'ente pubblico e il giovane) che si impegnano ad utilizzare, per la loro at tuazione, giovani al di sotto dei 29 anni iscritti alle liste di collocamento;
- 2) garantendo il mantenimento dello status di disoccupati per chi "accetta l'offerta" che, si badi bene, (testuale dalla leg ge) "non comporta cancellazione dalle liste di collocamento"; 3) ritenendo la paga giornaliera una "indennità", (testuale dalla legge) "essa sostituisce l'indennità di disoccupazione eventualmente spettante".

Ma le inconcruenze dell'articolo sono notevoli: 1) è discriminante quando sancisce una disparità di trattamento tra disoccupati, chiamiamoli per intenderci, lavoratori e disoccupati non lavoratori. Per i primi in quanto, pur lavo rando, non beneficiano nè di una retribuzione contrattuale, nè degli interi contributi previdenziali ed assistenziali in quanto considerati, con un volo pintarico giuridico, dei lavoratori "non subordinati", nè della professionalità in quanto, qualsiasi lavoro facciano, vengono sempre retribuiti allo stesso modo. Per i secondi la discriminazione si manifesta nella esclusione dal beneficio, che lo stesso articolo defini sce, dell'indennità giornaliera.

2) nello stesso tempo vi è un indubbio vantaggio per le ditte e le imprese che usufruiscono di questi finanziamenti (20% dell'intero importo) in quanto, per legge, possono utilizzare

lavoratori "in nero" pagati direttamente dagli Uffici regionali e provinciali del lavoro.

Queste premesse ci servono per ribadire la illegittimità costituzionale di questo articolo di legge e per
precisare le motivazioni della nostra posizione di superamento di questo tipo di rapporto/non rapporto.-

Mantenendo ferma la necessità dei giovani, impiegati in questi progetti, a continuare la loro esperienza di lavoro, migliorando la retribuzione e passando dallo status di occupati/non occupati a quello di lavoratori dipendenti, pensiamo che in questa fase, ad una aspra critica dell'artico lo 23, vada accompagnata l'individuazione di alcune proposte concrete tendenti ad un suo superamento. Nella stessa legge finanziaria 67 del 11/3/88, è prevista un'altra possibilità per i giovani disoccupati nel mezzogiorno, si tratta dell'art. laddove parla di "occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati, iscritti nelle liste di collocamento da utiliz zare per progetti di salvaguardia e valorizzazione ambientale, catasto scarico rifiuti, rilevamento discariche rifiuti". I progetti, con questo articolo, e quindi i rapporti di lavoro, sono direttamente gestiti dall"Ente pubblico, Regione e comu ni nonchè Comunità Montane ma sempre per il tramite della Re gione, obbligato ad una paga contrattuale e ai versamenti contributivi per l'intero anche se il contratto è a tempo determinato (2 anni) e la possibilità (prevista nell'articolo) di un passaggio a temmpo indeterminato ( di una parte degli assunti)

Questa proposta, rispetto alla quale si può inizia re a ragionare, insieme alla lotta per il pagamento della re-

mo come possa avvenire oggi visto che la 23 precisa che non si istaura rapporto di lavoro subordinato ) deve andare di pari passo con una autorganizzazione dal basso dei giovani della 23, che, situazione per situazione, devono tentare un bilancio delle esperienze per liberarsi dell'opprimente presenza dei vari faccendieri legati ai partitie per rivendicare con compiutezza e autonomia, il sacrosanto diritto ad un lavoro stabile e contrattualmente retribuito.—